

nerle in deposito, come più è sembrato conveniente ai Contraenti, e che il Sovrano di cui quelle Navi inalberavano il Paviglione do-

---

*lin. Commentair. sur l'ordonn. &c. Lib. III. Tit. IX., e particolarmente all' Art. VII. Abreu Traité des Pris. sur mer. P. I. cap. 8. pag. 108. e segg. e cap. 9.* Questa massima che ha regnato lungamente, deriva in origine dal Gius Romano male applicato agl'interessi delle Nazioni. Secondo le Leggi Romane se Capitan di Nave avesse caricato merci illecite, non solamente le merci cadevano, come esse si esprimono, *in commissum*, vale a dire erano confiscate, ma ancora la Nave istessa. *L. II. §. 12. ff. De Public. Vestigal. & commiss.* „ *Dominus Navis si illicite aliquid in Nave, vel ipse, vel vectores imposuerint, Navis quoque fisco vindicatur* „ Ma ognun vede che qui si parla di disposizione meramente civile, e che obbliga semplicemente i Sudditi del Legislatore, nè si può applicare alle Nazioni, che non hanno altra Legge da osservare, che quella della Natura, la quale altro diritto loro non dà, che di predare la roba appartenente ai Nemici in tutti i luoghi ove lecitamente possono esercitarsi gli atti d'ostilità.